

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1039 DEL 19/06/2024

O G G E T T O

ACCORDO CONTRATTUALE INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E L'IPAB CASA DI RIPOSO "S. GIOVANNI BATTISTA" DI MONTEBELLO VIC.NO PER LA GESTIONE DI UN NUCLEO DI PAZIENTI PSICOGERIATRICI. TRIENNIO 01/07/2024 – 30/06/2027

Proponente: UOC DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO OVEST

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1078/24

Il Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

La Regione Veneto, con legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell'assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.

In questa ottica, l'Azienda ha in corso un accordo contrattuale con l'IPAB Casa di Riposo "S. Giovanni Battista" di Montebello Vic.no per la gestione di un nucleo di pazienti psicogeriatrici, provenienti dal processo di superamento dell'Ospedale Psichiatrico e dal territorio, integrativo dell'accordo contrattuale in vigore con i centri di servizi residenziali per anziani non autosufficienti, approvato con deliberazione aziendale n. 167 del 06/02/2019 e valevole per il quinquennio 27/02/2019 – 26/02/2024.

Detto accordo, scaduto lo scorso 26 febbraio 2024, ha per oggetto la gestione di un nucleo residenziale di pazienti con problematiche psicogeriatriche, accolti in 10 posti autorizzati per persone anziane non autosufficienti con Decreto di Azienda Zero n. 418 del 24/10/2023 e accreditati con DGRV n. 1869 del 29/12/2021.

Permanendo la necessità di assicurare la gestione assistenziale specializzata al suddetto nucleo di pazienti, che presentano problematiche connesse alla condizione di non autosufficienza e problematiche legate alla sfera psichiatrica, è stata condotta una trattativa per il perfezionamento di un nuovo accordo contrattuale e, nelle more della sua definizione, è stata data continuità all'accordo in atto come previsto all'art. 6 del medesimo.

In proposito, si ricorda che con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende ULSS e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate, che erogano prestazioni rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

Tramite la stipula di detti accordi, l'Azienda ULSS stabilisce le tipologie, le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e dei controlli.

L'IPAB Casa di Riposo "S. Giovanni Battista" di Montebello Vic.no ha acquisito, nel tempo, la professionalità per garantire l'appropriatezza delle cure, coerente con l'evoluzione delle condizioni di non autosufficienza degli ospiti in parola, per le seguenti caratteristiche:

- titolarità di accreditamento quale centro di servizio residenziale per anziani non autosufficienti, inserito a pieno titolo nel Piano di Zona aziendale;
- esperienza nella gestione di assistenza residenziale a favore di persone con patologia psichiatrica cronica stabilizzata;
- esperienza nell'erogazione di servizi a sostegno della domiciliarità (SAD/pasti a domicilio/bagno assistito...) in regime di accordo/convenzione/contratto con enti pubblici.

L'allegato accordo contrattuale (All. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 1438/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituisce la forma contrattuale vigente per regolare i rapporti con l'IPAB in parola per

la gestione di un nucleo di 10 pazienti psicogeriatrici, come sopra specificato.

L'accordo avrà decorrenza dal 01/07/2024, con validità triennale e conseguente scadenza al 30/06/2027, fatte salve nuove disposizioni nazionali o regionali di revisione delle unità di offerta per pazienti con patologia psichiatrica, come fissato all'art. 8 dell'accordo medesimo.

Fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, l'allegato accordo contiene le seguenti specifiche:

1. all'art. 2, al fine di dettagliare le modalità di erogazione del servizio oggetto di accordo, si fa rimando all'allegato 1/A quale documento tecnico integrativo;
2. all'art. 4, in materia di remunerazione e pagamento delle prestazioni, si fa dettagliato rimando all'allegato 1/A quale documento tecnico integrativo che pone a carico dell'AULSS un importo giornaliero ad oggi quantificato in € 64,00 (IVA inclusa laddove prevista), determinato come segue:
 - *ospiti entrati a partire dal mese di agosto 2022: impegnativa di residenzialità del valore corrente, attualizzato secondo le disposizioni regionali vigenti al momento della fatturazione, (IVA inclusa laddove prevista) integrata di € 12,00 a titolo di livello integrativo per la patologia psichiatrica;*
 - *ospiti entrati prima del mese di agosto 2022: impegnativa di residenzialità del valore di € 56,00 (IVA inclusa laddove prevista) integrata di € 8,00 a titolo di livello integrativo per la patologia psichiatrica.*

Viene posta a carico dell'utente la retta alberghiera il cui ammontare è stabilito annualmente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB.

Infine, è stato introdotto il seguente articolo, aggiuntivo dello schema-tipo regionale:

- art. 11, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.

È utile precisare che, come dettagliato all'art. 7 del documento tecnico integrativo dell'accordo, l'IPAB Casa di Riposo "S. Giovanni Battista" di Montebello Vic.no provvederà a fatturare a titolo di retta alberghiera:

- per i pazienti ex O.P., in attuazione della L.R. n. 24/2017 e della DGRV n. 338/2018, il valore giornaliero della quota di compartecipazione individuale alle spese di ospitalità alberghiera, che viene determinata con riferimento al valore dell'ISEE, conservando a disposizione dei medesimi una somma mensile pari al 25% del trattamento minimo di pensione Inps. Ciò fino al concorso totale della contribuzione utente qualora, su base ISEE, ne venga accertata la sostenibilità individuale. La quota parte di retta eventualmente non coperta sulla base del calcolo reddituale è posta a carico dell'Azienda ULSS;
- per i pazienti provenienti dal territorio la retta alberghiera secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell'ingresso nel nucleo.

La spesa a carico di questa ULSS per l'emissione di impegnative di residenzialità a favore dei pazienti di cui trattasi, nel periodo 01/07/2024 - 31/12/2024, sarà sostenuta con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza nella misura di complessivi € 100.096,00.

Inoltre, a carico del bilancio sanitario aziendale, andranno contabilizzati:

- i differenziali di € 8,00 e di € 12,00 pro-die pro-capite a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica, per una spesa complessiva per il periodo di € 17.664,00;

- il differenziale di retta alberghiera non coperto a seguito di accertamento ISEE per l'accoglienza dei pazienti ex O.P., per una spesa preventivata per il periodo in € 588,80, fatto salvo eventuale aggiornamento del reddito individuale o della quota alberghiera medesima.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare l'allegato accordo contrattuale (All. 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti con l'IPAB Casa di Riposo "S. Giovanni Battista" di Montebello Vic.no per la gestione di un nucleo di 10 pazienti psicogeriatrici provenienti dal processo di superamento dell'Ospedale Psichiatrico e dal territorio;
2. di definire che l'accordo decorrerà dal 01/07/2024, con durata triennale e conseguente scadenza al 30/06/2027, fatte salve nuove disposizioni nazionali o regionali di revisione delle unità di offerta per pazienti con patologia psichiatrica;
3. di stabilire che per il periodo 27/02/2024 – 30/06/2024 viene data continuità all'accordo contrattuale in atto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 167 del 06/02/2019 e come fissato all'art. 6 dell'accordo medesimo, come spiegato in premessa;
4. di stabilire altresì che, in applicazione del nuovo accordo di cui al punto 1, per l'accoglienza residenziale di un nucleo di 10 pazienti, l'Azienda ULSS corrisponderà l'ammontare giornaliero ad oggi quantificato in €. 64,00 (IVA inclusa laddove prevista), articolati come segue:
 - ospiti entrati a partire dal mese di agosto 2022: impegnativa di residenzialità del valore corrente, attualizzato secondo le disposizioni regionali vigenti al momento della fatturazione, ad oggi fissata in € 52,00 (IVA inclusa laddove prevista), integrata di € 12,00 a titolo di livello integrativo per la patologia psichiatrica;
 - ospiti entrati prima del mese di agosto 2022: impegnativa di residenzialità del valore di € 56,00 (IVA inclusa laddove prevista) integrata di € 8,00 a titolo di livello integrativo per la patologia psichiatrica;mentre è posta a carico del paziente la retta alberghiera il cui ammontare è stabilito annualmente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB;
5. di quantificare in € 100.096,00 l'onere a carico di questa ULSS per l'emissione di impegnative di residenzialità per il periodo 01/07/2024 - 31/12/2024, per l'accoglienza dei pazienti nel nucleo di cui trattasi, sostenuto con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, come spiegato in premessa;
6. di dare atto inoltre che sarà posta a carico del bilancio aziendale la spesa di € 18.252,80 derivante da:

- applicazione dei differenziali di € 8,00 e di € 12,00 pro-die pro-capite a titolo di livello assistenziale aggiuntivo per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica, per una spesa complessiva per il periodo di € 17.664,00,
 - copertura del differenziale di retta alberghiera a seguito di accertamento ISEE per l'accoglienza dei pazienti ex O.P., per una spesa per il periodo preventivata in € 588,80;
7. di stabilire infine che la spesa complessiva di € 118.348,80, di cui ai precedenti punti 5. e 6., è prevista nel bilancio 2024 come segue:
- per € 100.096,00 al conto 5504000320 "Acquisti di altre prest. socio sanitarie da altri enti pubblici: anziani" per l'emissione di impegnative di residenzialità
 - per € 18.252,80 al conto 5504000300 "Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altri soggetti pubblici della Regione" per l'erogazione del livello assistenziale aggiuntivo relativo alla problematica psichiatrica e per far fronte al differenziale di retta relativa all'accoglienza dei pazienti ex O.P.;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato - dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO CONTRATTUALE INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'IPAB CASA DI RIPOSO "S. GIOVANNI BATTISTA" DI MONTEBELLO VIC.NO PER LA GESTIONE DI UN NUCLEO DI PAZIENTI PSICOGERIATRICI. TRIENNIO 01/07/2024 – 30/06/2027.

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, P.IVA/C.F. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

E

l'Ente IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista" titolare della gestione del Centro di Servizi denominato Casa di Riposo "San Giovanni Battista", sito in Montebello Vic.no, Via Trento n. 9 (di seguito Centro di Servizi), con sede legale a Montebello Vic.no, via Trento n. 9, p. iva/c.f. 00528930241, nella persona del prof. Fabio Nicoletti, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *"mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli"*;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle

risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, sarà applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale. L'Azienda ULSS 8 Berica emette impegnative di residenzialità come previsto dalle norme regionali vigenti in materia, integrate per assicurare l'erogazione di livelli assistenziali aggiuntivi per la rilevanza della problematica psichiatrica cronica degli ospiti del nucleo;
- il Soggetto IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista" di Montebello Vic.no, ove è ospitato il nucleo oggetto del presente accordo, è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciati ai sensi della LR n. 22 del 2002, rispettivamente con Decreto di Azienda Zero n. 418 del 24/10/2023 e DGRV n. 1869 del 29/12/2021, per una capacità ricettiva di 98 posti per l'accoglienza residenziale di persone anziane non autosufficienti;
- il Soggetto IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista" di Montebello Vic.no possiede le seguenti caratteristiche:
 - titolarità di accreditamento di centro di servizio residenziale per anziani non autosufficienti, inserito a pieno titolo nel Piano di Zona aziendale;
 - esperienza nella gestione di assistenza residenziale a favore di persone con patologia psichiatrica cronica stabilizzata;
 - esperienza nell'erogazione di servizi a sostegno della domiciliarità (SAD/pasti a domicilio/bagno assistito...) in regime di accordo/convenzione/contratto con enti pubblici;
- l'Azienda ULSS n. 8 Berica, per le suddette motivazioni, intende valorizzare la specifica competenza maturata dal Soggetto in parola per la gestione di un nucleo di pazienti psicogeriatrici prevedendo l'occupazione di n. 10 posti letto accreditati per persone anziane non autosufficienti, specializzandoli per la gestione di ospiti anziani con problematiche psicogeriatriche.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la gestione di un nucleo di 10 pazienti psicogeriatrici, collocato all'interno del centro di servizi dell'IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista" di Montebello Vic.no.

Nel nucleo vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia utenza e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti

terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto erogatore;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - adeguamento e mantenimento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto erogatore.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Per la remunerazione ed il pagamento delle prestazioni si rinvia a quanto previsto nel *Documento Tecnico Integrativo* (Allegato 1/A), allegato al presente Accordo contrattuale.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto erogatore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. A tal fine, l'Azienda ULSS trasmette mensilmente l'ordine di fatturazione. La fattura è emessa al termine delle verifiche di coerenza con l'ordine di fatturazione. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto erogatore si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l'accoglienza degli utenti nel nucleo di cui trattasi in posti autorizzati e accreditati.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard fissati all'art. 3 del *Documento Tecnico Integrativo* (Allegato 1/A), allegato al presente accordo contrattuale e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/07/2024, ha durata triennale e rimane in vigore fino all'adozione del successivo atto.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell'accreditamento istituzionale per il funzionamento del nucleo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto erogatore accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche e integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

Articolo 11 – Tutela dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90. In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo il D. Lgs. 101/2018), il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Montebello Vic.no, _____

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
(sottoscritto con firma digitale)

Per l'IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista"
Il Legale Rappresentante
(sottoscritto con firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Montebello Vic.no, _____

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
(sottoscritto con firma digitale)

Per l'IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista"
Il Legale Rappresentante
(sottoscritto con firma digitale)

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'IPAB CASA DI RIPOSO "S. GIOVANNI BATTISTA" DI
MONTEBELLO VIC.NO PER LA GESTIONE DI UN NUCLEO DI PAZIENTI
PSICOGERIATRICI PROVENIENTI DAL PROCESSO DI SUPERAMENTO DELL'OSPEDALE
PSICHIATRICO E DAL TERRITORIO**

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la gestione di un nucleo residenziale, collocato all'interno del centro di servizi dell'IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista" di Montebello Vic.no, mediante l'occupazione di n. 10 posti letto accreditati per persone anziane non autosufficienti.
Si tratta di accogliere dieci persone con problematiche psicogeriatriche.

Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione

Potranno esser accolte presso il nucleo persone provenienti dal territorio che presentano problematiche psicogeriatriche e bisogni specifici tali per cui l'UVMD ritenga non proponibile, da subito, un ingresso in un servizio standard. Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso e valutazione UVMD per la definizione del progetto personalizzato. Successivamente i nominativi saranno inseriti nella graduatoria unica per il rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte del competente servizio ULSS, con le modalità e i tempi previsti dal Regolamento RUR.

Art. 3 –Il personale

Gli standard organizzativo-professionali (operatore/ospiti) sono i medesimi previsti dalla disciplina regionale per non autosufficienti.

In ragione della tipologia di ospiti accolti, IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista" di Montebello Vic.no adegua i propri standard in modo conseguente.

Saranno garantiti i seguenti standard organizzativo-professionali:

FIGURA PROFESSIONALE	Standard ospite DGR 1720/2022 (minuti a settimana)	Standard ospite atteso (minuti a settimana)
OSS Assistenza diretta	721	788
Assistenza indiretta	175	108
Infermieri / OSS spec.	126	145 (+15%)
Coordinatore	21	21
Educatore prof.	18,7	23 (+23%)
Assistente sociale	18,7	23 (+23%)
Psicologo	18,7	27 (+46%)

Lo standard del personale verrà dispiegato proporzionalmente in base alle giornate di presenza effettiva degli inserimenti autorizzati.

Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore

L'Ipab Casa di Riposo "S. Giovanni Battista" si impegna a:

- predisporre un'attenta progettazione assistenziale di nucleo e la cura del progetto assistenziale individuale: la prima si rende necessaria per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l'attività ordinaria della struttura deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi; la progettazione assistenziale individuale, invece, deve saper rintracciare la specificità dei bisogni degli ospiti per rispondere adeguatamente, secondo il criterio multi professionale, con interventi e attività dedicati e appropriati;
- identificare il nucleo nella *Carta dei servizi* in vigore, dettagliando l'insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e di accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nella struttura;
- compilare la scheda regionale di rendicontazione annuale nell'ambito del flusso informativo regionale della residenzialità, al fine di riscontrare il rispetto dei suddetti standard;
- fornire agli interessati (famiglia/ADS/tutore) il supporto necessario all'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento, dando tempestiva informazione all'Azienda ULSS dell'esito della procedura;
- gestire il portafoglio individuale in accordo e collaborazione con la famiglia/ADS/tutore, ove presenti, da espletarsi sulla base del regolamento in vigore che disciplina le modalità di gestione di tali attività;
- accompagnare gli ospiti, con le modalità in vigore presso l'Ente, per visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri;
- aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Psichiatra, il progetto assistenziale individualizzato (PAI), come previsto dalla normativa sull'accreditamento, e integrare la progettazione degli interventi socio-educativi con attività adeguate alle caratteristiche specifiche degli ospiti del nucleo;
- aggiornare con cadenza trimestrale lo Specialista Psichiatra sulle rivalutazioni effettuate dalla UOI previsti dal flusso regionale della residenzialità;
- garantire l'assistenza alberghiera completa dichiarata nella *Carta dei servizi*;
- integrare il programma delle iniziative socio-educative con attività adeguate alle caratteristiche specifiche degli ospiti del nucleo.

Art. 5 – Impegni dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" si impegna a garantire quanto segue:

- Mettere a disposizione uno Specialista Psichiatra che:
 - svolge le funzioni di vigilanza attribuite al Medico Coordinatore ULSS dallo schema tipo di accordo contrattuale tra Azienda ULSS e Centri di servizio;
 - svolge, su delega del Direttore del Distretto, la funzione di Responsabile UVMD per l'inserimento nel nucleo per i nuovi accessi dal territorio e per le rivalutazioni periodiche degli ospiti presenti nel nucleo;
 - verifica con cadenza trimestrale l'attuazione dei percorsi assistenziali personalizzati degli utenti attraverso incontri programmati con gli operatori, fornendo consulenze cliniche specialistiche.
- Garantire con tempestività, a seguito di posto libero, l'inserimento di nuovi accessi nel nucleo.
- Garantire a tutti i presenti nel nucleo le prestazioni sanitarie previste dall'accordo contrattuale in vigore per l'assistenza sanitaria delle persone ospiti non autosufficienti presso i centri Servizio Residenziali per anziani.
- Garantire tramite il Servizio Farmaceutico territoriale dell'ULSS un'attività di monitoraggio e vigilanza sugli approvvigionamenti di farmaci, presidi ed ausili, sulla loro corretta conservazione, fornendo report sui consumi al Consulente Psichiatra incaricato per le valutazioni di competenza.

Art. 6 – Sistema informativo

Il Soggetto erogatore e l'Azienda ULSS aggiornano quotidianamente il flusso degli ingressi e delle dimissioni oltre che la rendicontazione annuale del personale effettivamente impiegato, tramite inserimento delle informazioni nell'applicativo ULSS-FAR-Strutture Intermedie.

Si procederà inoltre all'informatizzazione di tutti quei dati ritenuti utili per monitorare l'attività nel suo complesso con particolare riferimento a precisi indicatori di processo e di esito nonché tutte le informazioni necessarie per adempiere al debito informativo regionale di cui alla DGRV 2683 del 29/12/2014.

Art. 7 - Fatturazione del servizio e pagamenti

L'IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista" di Montebello Vic.no emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dell'elenco mensile delle persone accolte nel nucleo.

L'IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.

Impegnative di residenzialità

L'IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista" di Montebello Vic.no provvederà a fatturare all'Azienda ULSS le impegnative di residenzialità secondo le indicazioni contenute nell'accordo contrattuale in vigore per i centri di servizi per anziani non autosufficienti, allegando alla fattura mensile (tramite l'Allegato 1/B dell'accordo contrattuale integrativo) il registro dei pazienti e la rendicontazione delle giornate di presenza e di assenza per ospedalizzazione.

Per gli ospiti l'Azienda ULSS corrisponderà un importo giornaliero così determinato (IVA inclusa laddove prevista):

- **ospiti entrati a partire dal mese di agosto 2022:** impegnativa di residenzialità del valore corrente, attualizzato secondo le disposizioni regionali vigenti al momento della fatturazione, (IVA inclusa laddove prevista) integrata di € 12,00 a titolo di livello integrativo per la patologia psichiatrica;
- **ospiti entrati prima del mese di agosto 2022:** impegnativa di residenzialità del valore di € 56,00 (IVA inclusa laddove prevista) integrata di € 8,00 a titolo di livello integrativo per la patologia psichiatrica.

Le assenze per ricovero ospedaliero verranno valorizzate secondo quanto indicato nell'accordo in vigore con i centri di servizi per anziani non autosufficienti, mentre non è prevista nessuna valorizzazione economica in caso di altre tipologie di assenza.

In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero sono considerate presenza al 100% per quanto attiene il giorno di uscita e di rientro dell'ospite nel nucleo.

Diversamente, il rimborso della quota sanitaria per le assenze dovute a ricovero ospedaliero è fissato nella misura del 50% della quota giornaliera. In caso di trasferimento dell'ospite ad altra struttura, la giornata di presenza è riconosciuta al Centro di Servizi che riceve l'ospite.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell'Azienda ULSS, a seguito del ricevimento della regolare fattura, a 60 giorni dal ricevimento della fattura, intendendo ricompreso in tale lasso di tempo il processo di verifica circa la congruità con l'ordine di fatturazione emesso dall'Azienda ULSS.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

Retta alberghiera

La retta viene stabilita annualmente con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

L'IPAB provvederà a fatturare la retta alberghiera come segue:

- per i **pazienti ex O.P.**, in attuazione della L.R. 24/2017 e della DGRV 338/2018, il valore giornaliero della quota di compartecipazione individuale alle spese di ospitalità alberghiera, viene determinata con riferimento al valore dell'ISEE, conservando a disposizione dei medesimi una somma mensile pari al 25% del trattamento minimo di pensione Inps. Ciò fino al concorso totale della contribuzione utente qualora, su base ISEE, ne venga accertata la sostenibilità individuale. La quota parte di retta eventualmente non coperta sulla base del calcolo reddituale è posta a carico dell'Azienda ULSS.
- per i **pazienti provenienti dal territorio** la retta alberghiera secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell'ingresso nel nucleo.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente accreditato si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.

L'accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, _____

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
(sottoscritto con firma digitale)

Montebello Vic.no, _____

Per l'IPAB Casa di Riposo "San Giovanni Battista"
Il Legale Rappresentante
(sottoscritto con firma digitale)